

Legge di Bilancio 2023 - “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”.

Fuori dalle dicerie dei social, al fine di rendere consapevole il personale della scuola riguardo alle scelte politiche ed economiche decretate dal Governo, riportiamo i punti salienti della Legge 29 dicembre 2022 n. 197 recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”, approvata e pubblicata in Gazzetta Ufficiale, (Serie Generale n. 303 del Supplemento Ordinario n. 43), in anticipo per evitare l'esercizio provvisorio, circostanza che è stata responsabilmente evitata per non mettere in ginocchio il Paese.

Occorre da subito mettere in evidenza che la legge di bilancio ha dimenticato, come negli anni passati, la scuola e la ricerca, non assegnando ad esse le risorse economiche necessarie ad elevarle al rango di sistemi strategici per assicurare un futuro al Paese. Si continua a non volere investire nell'Istruzione e nella Ricerca ma ad operare solo tagli, e sempre tagli, ritenendoli settori afferenti alla spesa corrente dello Stato piuttosto che alla spesa destinata agli investimenti. Sono scelte che le future generazioni pagheranno, a caro prezzo, per le ricadute negative sul loro futuro, qualora non si attuasce una “inversione di rotta” nelle politiche a favore della Cultura, dell'Istruzione e della Ricerca.

E veniamo alla manovra.

La manovra mette in campo 35 miliardi di euro di cui 21 finanziati in deficit: flat tax, taglio del cuneo fiscale, stretta sul Reddito di cittadinanza, pensioni minime, congedi.

La voce di spesa principale, circa due terzi dell'intera manovra, è finalizzata a contrastare il caro energia.

Lavoro e previdenza: sono da segnalare i seguenti provvedimenti.

Lavoro

- **Detassazione premi produttività - Riduzione dell'imposta sostitutiva applicabile ai lavoratori dipendenti (art. 1, comma 63)**

La disposizione stabilisce la riduzione al 5 per cento, in luogo del vigente 10 per cento, dell'aliquota sostitutiva applicabile alle somme erogate nel 2023 sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa.

- **Taglio del cuneo fiscale – Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti (art. 1, comma 281):**

La norma, modificata nel corso della discussione alla Camera, conferma per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, un esonero sulla quota di contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, esclusi i lavoratori domestici, già previsto per il 2022.

Tale esonero è pari al 2 per cento se la retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 2.692 euro (RAL 35.000 €) e al 3 per cento se la medesima retribuzione non eccede l'importo mensile di 1.923 euro (RAL 25.000 €, in luogo dei 1.538 euro originariamente previsti prima della discussione alla Camera.

In entrambi i casi la retribuzione imponibile è parametrata su base mensile per tredici mensilità, e i limiti di importo mensile sono maggiorati del rateo di tredicesima per la competenza del mese di

dicembre (per la corretta individuazione dell' imponibile cfr. Circ. n. 43 del 22.03.2022 e Mess. n. 3499 del 26.09.2022) .

- **Indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo (art. 1, comma 282)**

Il nuovo comma introdotto dalla Camera stanZIA delle risorse per il triennio 2023 – 2025 pari a 60 milioni di euro per la prima annualità, 6 per la seconda e 8 per la terza, per il finanziamento di un'indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo.

- **Esoneri contributivi per l'assunzione di beneficiari di reddito di cittadinanza (art. 1 comma 294)**

Ai datori di lavoro privati che nel 2023 assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato beneficiari del reddito di cittadinanza è riconosciuto l'esonero dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali a loro carico con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Tale esonero è subordinato all'autorizzazione della Commissione europea ed è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato. **Un modo di favorire il lavoro e non l'assistenzialismo.**

L' incentivo è riconosciuto per un periodo massimo di dodici mesi e nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua (importo così modificato dalla Camera, in luogo dei 6.000 euro originariamente previsti dal ddl di legge in esame), riparametrato e applicato su base mensile. L'esonero in commento si pone in alternativa all'ulteriore esonero dal versamento della contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro, previsto dall'articolo 8 del D.L. 4/2019, nel limite dell'importo mensile del reddito di cittadinanza percepito dal lavoratore e, comunque, non superiore a 780 euro mensili.

- **Esonero contributivo per assunzioni di giovani al di sotto di 36 anni (art. 1, commi 297)**

La norma estende alle nuove assunzioni a tempo indeterminato di soggetti che non hanno compiuto il 36° anno di età l'esonero contributivo totale già previsto dall'articolo 1, comma 10, della L. 178/2020:

- nella misura del 100 per cento dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro privato (con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail e ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche) e nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annui;
- per un periodo massimo di 36 mesi, come previsto a regime, elevato però in via transitoria a 48 mesi per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna;
- ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, né procedano, nei nove mesi successivi alla stessa a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

L'esonero totale dal versamento dei contributi non si applica: ai rapporti di apprendistato e ai contratti di lavoro domestico; alle prosecuzioni di contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato; alle assunzioni, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio, di studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola-lavoro (per un determinato minimo di ore) o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria

superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione per le quali già opera a regime l'esonero del 100 per cento .

- Esonero contributivo per promuovere l'occupazione femminile (art. 1 comma 289)

La Legge di bilancio estende alle nuove assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate, effettuate nel corso del 2023, l'esonero contributivo totale già previsto per le assunzioni delle medesime donne effettuate nel biennio 2021- 2022 dall'articolo 1, comma 16, della L. 178/2020 per le medesime assunzioni effettuate nel biennio 2021-2022.

Subordinato all'autorizzazione della Commissione europea, è riconosciuto nella misura del 100 per cento dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro e nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, per la durata di dodici mesi in caso di contratto a tempo determinato e di 18 mesi in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato. L'assunzione deve riguardare donne che si trovano in una delle seguenti condizioni:

- donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi;
- donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, senza vincoli temporali di permanenza del requisito della residenza nelle predette aree e con la possibilità che il rapporto di lavoro possa svolgersi anche al di fuori delle aree indicate;
- donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un'accentuata disparità di genere, con un tasso di disparità uomo-donna che superi di almeno il 25 per cento la disparità media uomo-donna, e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi.

- Smart working proroga lavoratori fragili (art. 1, commi 306)

Per il primo trimestre del 2023 è prorogato per i dipendenti, sia pubblici che privati, che versano in condizioni di fragilità accertate secondo i criteri del D.M. 4 febbraio 2022, il diritto a rendere la propria prestazione lavorativa in modalità agile.

I datori di lavoro saranno pertanto tenuti nell'arco dei primi tre mesi del 2023 ad assicurare lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definita dai contratti collettivi applicati, senza alcuna decurtazione dello stipendio.

Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di maggior favore eventualmente previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

- Riforma del reddito di cittadinanza (art. 1, comma 313)

Nelle more di una più ampia riforma delle misure di sostegno alla povertà e inclusione lavorativa, la Legge di bilancio prevede alcune modifiche alla disciplina del reddito di cittadinanza, in vista della sua soppressione dal 1° gennaio 2024. Le economie così realizzate confluiranno nel "Fondo per il sostegno alla povertà e all'inclusione attiva" istituito nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Dal 1° gennaio 2023 è previsto che il reddito di cittadinanza sia riconosciuto per un massimo di sette mensilità, a fronte dei diciotto mesi attuali. La riduzione non si applica ai nuclei familiari al cui interno siano presenti componenti con disabilità, minorenni o persone con almeno sessant'anni di età.

Sempre dal 1° gennaio, per i beneficiari tenuti all'adesione ad un percorso di accompagnamento all'inserimento lavorativo, è disposto l'obbligo di frequentare corsi di formazione e/o riqualificazione professionale di durata semestrale, pena la decadenza dal beneficio per l'intero nucleo. Sulla stessa direttiva si pone l'intervento che condiziona l'erogazione del reddito ai beneficiari di età compresa tra i 18 e i 29 anni all'adempimento dell'obbligo scolastico.

Viene meno il concetto di “offerta congrua” definito sulla base di criteri che tengono conto della coerenza con le esperienze e le competenze maturate dall'utente, della distanza della sede di lavoro dalla propria abitazione e di altri parametri retributivi e contrattuali. Con questa modifica viene rivisto poi il regime della decadenza dalla prestazione. Attualmente la decadenza interviene se non viene accettata la seconda offerta congrua nei primi diciotto mesi di fruizione o la prima dopo il rinnovo del beneficio. Con le nuove regole la decadenza dalla misura di sostegno è prevista già dalla prima offerta di lavoro senza parametri di congruità.

Altre modifiche prevedono che la componente di reddito pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto di locazione, corrisposta ad integrazione del reddito dei nuclei familiari, sia erogata direttamente al locatore fino ad un massimo di 3.360 € annui. È inoltre previsto che i redditi da lavoro stagionale o intermittente non concorrano alla determinazione del beneficio economico entro il limite massimo di 3.000 euro lordi.

La norma infine dispone che i comuni debbano impiegare tutti, e non più almeno un terzo dei beneficiari, nell'ambito dei progetti di utilità collettiva.

- Modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali (art. 1, commi 342 – 354)

Le modifiche apportate alla disciplina delle prestazioni occasionali sono volte a consentire un più ampio ricorso all'istituto. Viene aumentato da 5.000 a 10.000 euro il limite massimo di compensi che, nel corso di un anno, possono essere corrisposti da ciascun utilizzatore in riferimento alla totalità dei prestatori. Resta, invece, fermo a 5.000 euro il compenso massimo annuale che può essere percepito da ciascun prestatore.

La platea dei datori di lavoro che possono acquisire le prestazioni di lavoro occasionale viene ampliata. In base alla nuova previsione, non è ammesso il ricorso al contratto di prestazione lavoro occasionale ai datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze più di 10 (invece che più 5, come previsto dalla disciplina previgente) lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

Per il settore agricolo è prevista l'introduzione di una disciplina sperimentale, valida per il biennio 2023-2024, che consente il ricorso alle prestazioni occasionali da parte delle imprese agricole per un massimo di 45 giornate lavorative per ciascun lavoratore.

Tale disciplina prevede che le prestazioni di lavoro occasionale possono riguardare solo specifiche categorie di lavoratori (pensionati, disoccupati, percettori di ammortizzatori sociali o del Reddito di cittadinanza, studenti fino a 25 anni, etc.) che, ad eccezione dei pensionati non abbiano avuto rapporti di lavoro subordinato in agricoltura nei 3 anni precedenti.

Prevista inoltre una durata massima di 12 mesi, con limite di 45 giorni di effettivo lavoro, e la trasformazione del rapporto di lavoro occasionale in contratto a tempo indeterminato come sanzione per il superamento del limite dei 45 giorni.

Prima dell'instaurazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto ad acquisire un'autocertificazione resa dal lavoratore in ordine alla propria condizione ed è poi obbligato a darne comunicazione al competente Centro per l'impiego.

Le violazioni degli obblighi di comunicazione, o l'utilizzo di soggetti diversi da quelli che possono erogare le prestazioni occasionali, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro per ogni giornata per cui risulta accertata la violazione, salvo che la violazione da parte dell'impresa agricola non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nell'autocertificazione resa dal lavoratore.

L'instaurazione del rapporto di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato resta preclusa ai datori di lavoro agricoli che non rispettano i contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

L'iscrizione dei lavoratori che erogano prestazioni occasionali di lavoro agricolo nel libro unico del lavoro può avvenire in un'unica soluzione, tenuto conto della scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente, su base settimanale, quindicinale o mensile. In ogni caso il compenso erogato per prestazioni di lavoro occasionale in agricoltura è esente da qualsiasi imposizione fiscale, non incide sullo stato di disoccupazione ed è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico.

- Congedo parentale (art. 1, comma 359)

Il comma 359 apporta modifiche alle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità per quanto concerne il congedo parentale. **Con la novella viene riconosciuto un ulteriore mese di congedo da utilizzare entro il sesto anno di vita del bambino riconosciuto in alternativa, anche per frazioni di periodo, alla madre o al padre. Viene inoltre innalzata dal 30 all'80% l'indennità corrisposta durante l'astensione. La disposizione si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o di paternità successivamente al 31 dicembre 2022.**

- Risorse finanziarie per trattamenti di integrazione salariale (art. 1, comma da 325 a 329)

Sono inoltre stanziati 70 milioni di euro a favore dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità in deroga in favore dei lavoratori delle imprese operanti in aree di crisi industriale (comma 325). Per le misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa vengono destinati 10 milioni (comma 327). Spettano invece 19 milioni di euro all'integrazione economica del trattamento di integrazione salariale straordinaria in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del Gruppo Ilva (comma 328) e 50 milioni di euro per il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale delle imprese che cessano l'attività produttiva (comma 329).

Previdenza

- Quota 103 - Disposizioni in materia di pensione anticipata (art. 1 commi 283 – 285)

In via sperimentale per il 2023 la Legge di Bilancio introduce un'ulteriore fattispecie di **pensionamento anticipato al raggiungimento di un'età anagrafica di 62 anni di età e un'anzianità contributiva di almeno 41 anni (cd. quota 103).**

Possono accedervi i lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati, e i lavoratori autonomi e parasubordinati se iscritti alle gestioni previdenziali INPS. È il personale militare, quello delle forze dell'ordine e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

Il trattamento è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo (2818,7 €). Il massimale così definito trova applicazione sino al raggiungimento dei requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia.

Raggiunti i requisiti per il pensionamento anticipato con quota 103, il trattamento decorre trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti. Per i dipendenti pubblici la richiesta di collocamento a riposo deve giungere con un preavviso minimo di 6 mesi. Regole specifiche sono previste per i lavoratori del comparto scuola che dovranno presentare domanda entro il 28 febbraio per ricevere il primo accredito dall'inizio del nuovo anno scolastico/accademico.

Ai fini del conseguimento del requisito contributivo, i periodi assicurativi maturati nelle diverse gestioni pensionistiche sono cumulabili gratuitamente (cfr. INPS **circ. n. 11 del 29.01.2019**), a condizione che i periodi non siano tra loro coincidenti o che il soggetto non sia già titolare di altro trattamento pensionistico diretto.

Per quanto concerne il cumulo con redditi di lavoro dipendente, il trattamento liquidato con quota 103 non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente o autonomo sino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, ad eccezione di quelli da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui, limite che corrisponde alla soglia di esclusione dalla contribuzione pensionistica.

- Incentivo alla prosecuzione dell'attività lavorativa (art. 1, commi 286 - 287)

Per il lavoratore dipendente, pubblico e privato, che abbia raggiunto, o raggiunga entro il 31 dicembre 2023, i requisiti per il trattamento pensionistico anticipato quota 103 è riconosciuta la facoltà di richiedere al datore di lavoro la corresponsione in busta paga dell'importo di contribuzione a proprio carico, con conseguente esclusione del versamento della quota contributiva.

Entro trenta giorni dall'approvazione della Legge di bilancio è prevista l'adozione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di un decreto per la definizione delle modalità attuative della norma.

- Proroga APE Sociale (art. 1, commi 288 – 291)

La Legge di bilancio proroga l'applicazione sperimentale dell'istituto APE Sociale a tutto il 2023. Possono accedere all' APE Sociale i soggetti con un'età anagrafica minima di 63 anni, che non siano già titolari di pensione diretta.

L'indennità di Ape Sociale è concessa fino al raggiungimento dei requisiti della pensione di vecchiaia o anticipata a lavoratori che svolgono mansioni gravose, invalidi civili al 74 per cento, lavoratori dipendenti in stato di disoccupazione che abbiano esaurito il trattamento di NASpI (o equivalente) e caregivers (familiare che assiste un congiunto/familiare disabile).

- Opzione donna (art. 1, commi 292)

La norma estende la possibilità di accedere al trattamento pensionistico anticipato a favore delle lavoratrici che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2022 un'anzianità contributiva pari almeno a 35 anni, con età anagrafica di almeno 60 anni (ridotta di un anno per ogni figlio e nel limite massimo di 2 anni) e siano in possesso, alternativamente, di uno dei seguenti requisiti:

- **assistano da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (Caregiver familiari);**
- **abbiano una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74% (accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile);**
- **siano lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 29640. In questo caso, la riduzione di due anni del requisito anagrafico di 60 anni trova applicazione a prescindere dal numero di figli.**

Quanto al regime delle decorrenze, viene confermato quanto previsto nella previgente normativa con il conseguimento al diritto al trattamento pensionistico trascorsi diciotto mesi dalla maturazione dei requisiti per le lavoratrici autonome e dodici per le lavoratrici dipendenti.

Regole specifiche sono invece previste per le lavoratrici del comparto scuola che, in una fase di prima applicazione, dovranno presentare domanda di collocamento a riposo entro il 28 febbraio 2023, per vedersi erogato il primo assegno dalla data di inizio del nuovo anno scolastico o accademico.

- **Disposizioni in materia di perequazione dei trattamenti pensionistici (art. 1, comma 309)**

In base alla disciplina generale, gli incrementi a titolo di perequazione automatica dei trattamenti pensionistici – ivi compresi i trattamenti di natura assistenziale – si basano sulla variazione dell'indice del costo della vita e decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. Nel 2022 la variazione misurata in termini percentuali si attesta al 7,3%.

Per gli anni 2023 – 2024 viene introdotta una disciplina speciale che prevede, in via transitoria, termini più restrittivi per i soggetti che percepiscono trattamenti superiori a quattro volte il trattamento minimo (52538 euro). È previsto infatti che:

- **per i casi in cui il complesso dei trattamenti pensionistici di un soggetto sia pari o inferiore a quattro volte il trattamento minimo INPS, la perequazione è riconosciuta nella misura del 100 per cento della variazione dell'indice del costo della vita pari al 7,3 %;**
- **per gli altri casi, la perequazione è riconosciuta in misura variabile da 85 a 32 punti percentuali in relazione a 5 classi di importo dei trattamenti.**

La revisione assicura una minore spesa pensionistica di circa 2,1 miliardi nel 2023, che arriveranno a circa 4,1 miliardi nel 2024.

- **Incremento transitorio delle pensioni minime (art., comma 310)**

Al fine di contrastare gli effetti negativi dell'inflazione è previsto in via eccezionale dal 1° gennaio un incremento di 1,5 punti percentuali per l'anno 2023, elevati a 6,4 punti percentuali per i soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni, e di 2,7 punti percentuali per l'anno 2024, delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS.

L'incremento si traduce in aumento dell'assegno delle pensioni minime che passa a 600 € per i pensionati da 75 anni in su e da 525,38 € a 571,6 € per i pensionati al di sotto della soglia. L'incremento non rileva ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito. Ai fini della rivalutazione delle pensioni per gli anni 2023 e 2024, il trattamento pensionistico complessivo di riferimento è da considerare al netto dell'incremento transitorio.

- Disposizioni relative agli investimenti degli enti previdenziali (Art. 1, comma 311)

Il comma apporta modifiche alla Legge 15 luglio 2011, n. 111 che ad oggi demanda ad un decreto ministeriale mai adottato la definizione di disposizioni in materia di investimenti delle risorse finanziarie degli enti di gestione delle forme di previdenza obbligatorie.

Nello specifico la nuova norma stabilisce un nuovo termine ordinatorio al 30 giugno 2023 per l'emanazione del decreto. Entro questa data il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentita la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, dovrà adottare il decreto secondo la nuova procedura. I singoli enti previdenziali avranno ulteriori sei mesi, dall'emanazione del decreto, per adottare regolamenti attuativi interni che prevedano un'adeguata informazione nei confronti degli iscritti in merito alla gestione del rischio e la *governance* degli investimenti, nonché la regolazione del conflitto di interessi e della banca depositaria.

- Misure in materia di semplificazione in materia di ISEE (Art. 1, comma 323)

La Legge di bilancio prevede un intervento legislativo volto a favorire la presentazione della DSU (Dichiarazione sostitutiva unica per la richiesta dell'ISEE) in modalità precompilata. A tal fine è previsto che fino al 31 dicembre 2022 permanga la possibilità di presentare la DSU nella modalità non precompilata, ma che, a decorrere dal 1° luglio 2023, la presentazione della DSU avvenga prioritariamente in modalità precompilata. Ad un successivo decreto è demandata l'individuazione delle ulteriori semplificazioni e le modalità operative per consentire al cittadino la gestione della dichiarazione precompilata resa disponibile in via telematica dall'INPS.

L'erogazione di molti servizi e prestazioni sociali è effettuata in base alla situazione economica del nucleo familiare del richiedente ponderata attraverso l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), calcolato sulla base della Dichiarazione Sostitutiva Unica (SU) caratterizzata, nella versione precompilata, dalla coesistenza di dati auto-dichiarati da parte del cittadino con dati forniti direttamente dall'Agenzia delle Entrate e dall'INPS.

- Assegno unico universale per i figli a carico (art. 1 commi 357 e 358)

Con decorrenza dal 1° gennaio 2023, la Legge di bilancio revisiona i criteri di calcolo degli importi dell'assegno unico universale per supportare maggiormente le famiglie numerose e i nuclei familiari che accolgono al proprio interno figli disabili. Nello specifico:

viene introdotto un incremento della misura dell'assegno pari al 50% per ciascun figlio di età inferiore a un anno, o di età inferiore a 3 anni con un ISEE del nucleo familiare inferiore o pari a 40.000 euro a condizione che nel nucleo medesimo vi siano almeno 3 figli.

SEGRETERIA PROVINCIALE DI PALERMO

Via Libertà 78 – 90143 - Tel. (091) 6258927-309697 - FAX (091) 6264424

E-mail: sicilia.pa@snals.it

La maggiorazione forfettaria dell'assegno, prevista per i nuclei familiari con 4 o più figli a carico a prescindere dalla loro età anagrafica, passa dagli attuali 100 euro a 150 euro mensili. Inoltre le maggiorazioni per persone con disabilità, previste dal DL semplificazioni per il solo 2022, vengono rese permanenti.

È confermato infine l'incremento di 120 euro al mese della maggiorazione transitoria riconosciuta, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. n. 230/2021, ai nuclei familiari con almeno un figlio a carico con disabilità qualora sia stato effettivamente percepito, nel corso del 2021, l'assegno per il nucleo familiare (ANF) in presenza di figli minori e il valore dell'ISEE del nucleo familiare non sia superiore a 25.000 euro.

Fonte: Gazzetta Ufficiale.

Riportiamo ancora gli ulteriori provvedimenti della Legge di Bilancio 2023 che integrano quelli relativi a lavoro e previdenza.

La Carta risparmio spesa

Un fondo da 500 milioni per il 2023 viene istituito dall'articolo 78 della Manovra per sostenere l'acquisto di beni alimentari di prima necessità per le persone con un **Isee non superiore a 15 mila euro**. I buoni spesa comunali vengono riproposti con il nuovo nome di “**carta risparmio spesa**”, ma anche in questo caso ancora non si sa come funzioneranno: spetta al ministero dell'Agricoltura individuare entro 60 giorni i criteri e le modalità di individuazione dei titolari del beneficio, tenendo conto dell'età dei trattamenti pensionistici e di altre forme di sussidi e trasferimenti già ricevuti dallo Stato, della situazione economica del nucleo familiare, dei redditi, etc. La procedura di erogazione sarà di competenza dei Comuni di residenza.

Regime forfettario e flat tax

Sale da 65.000 a 85.000 euro la soglia di ricavi e compensi che consente ai lavoratori autonomi di accedere all'imposta forfettaria del 15%. Esordio per la **flat tax nella forma 'incrementale'**. Per gli autonomi che non aderiscono al regime forfettario, si applica la tassa piatta del 15% sugli aumenti di reddito calcolati rispetto ai tre anni precedenti.

Per i redditi fino a 35 mila euro il cuneo fiscale è ridotto di due punti percentuali, mentre per i redditi fino a 25 mila euro il taglio del cuneo è di tre punti. I premi produttività fino a 3 mila euro sono tassati al 5%.

Energia

Numerosi gli interventi per contrastare il caro energia, capitolo a cui è riservato **gran parte dello stanziamento** di questa manovra. Le risorse destinate per i primi tre mesi del 2023 sono rivolte a famiglie e imprese e ammontano a oltre **21 miliardi di euro**. Tra le modifiche un fondo da **2,5 milioni alla confederazione nazionale Misericordie d'Italia** e uno da **1,5 milioni per le vetrerie di Murano**.

È confermata l'**eliminazione degli oneri impropri delle bollette**, viene rifinanziato fino al 30 marzo 2023 il **credito d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale** che per attività come bar, ristoranti ed esercizi commerciali sale dal 30% al 35%, mentre per le imprese energivore e gasivore passa dal 40% al 45%.

Tra gli interventi anche l'**iva ridotta al 5% sui consumi di gas metano**. Per i comparti sanità, agricoltura, enti locali, trasporto pubblico locale, sono previsti interventi ad hoc per fronteggiare il caro energia e assicurare la prosecuzione dei servizi.

Aumenta la platea dei percettori del **bonus sociale nel settore elettrico e in quello del gas**. La soglia Isee per accedere al bonus da parte dei soggetti economicamente svantaggiati sale da 12.000 a 15.000 euro.

Extraprofiti

Una delle principali voci di entrate della manovra è il **contributo di solidarietà richiesto alle imprese dell'energia** che dovrebbe garantire un incasso per 2023 di poco superiore ai 2,5 miliardi. La tassa sugli extra profitti prevede un contributo del 50% sull'imponibile Ires e sull'incremento medio superiore al 10% sui quattro anni precedenti (2018-2021). Il contributo sui profitti delle società energetiche è dovuto "se almeno il 75 per cento dei ricavi del periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023" deriva dalle attività di produzione e vendita di energia elettrica, gas e prodotti petroliferi. Le società interessate dal versamento del contributo sono circa 7 mila.

Tregua fiscale

Le diverse misure consentono ai contribuenti di **chiudere in maniera agevolata i 'conti' aperti con il fisco**. Gli interventi prevedono la **sanatoria delle irregolarità formali sulle dichiarazioni dei redditi**, una forma speciale di ravvedimento, la definizione agevolata degli atti di accertamento, la conciliazione agevolata, la regolarizzazione dei versamenti, l'annullamento automatico delle cartelle sotto i 1.000 euro.

In particolare, lo stralcio automatico delle cartelle fino a mille euro relative al periodo 2000-2015 slitta al 31 marzo ma restano fuori le sanzioni amministrative, multe comprese, e saranno i **comuni a decidere** se cancellare o meno imposta e sanzioni (gli interessi saranno in ogni caso cancellati). Alle rateizzazioni della definizione agevolata delle cartelle si applica un tasso di interesse del 2% anziché il tasso reale.

La norma è stata istituita per compensare "le perdite" che gli operatori economici hanno subito a seguito della pandemia.

Bonus psicologo

Il Bonus psicologo diventa una misura permanente. Il Bonus è una misura mirata ad **aiutare concretamente i cittadini** che necessitano di **assistenza psicologica** ma hanno **difficoltà economiche**. È un sostegno indirizzato alle persone di tutte le età e rappresenta un primo passo da parte dello Stato a favore della **tutela della salute mentale**. Il **bonus** può essere richiesto dalle **persone di tutte le età**, con **disturbi psicologici e psichiatrici** (ansia, stress, depressione, fragilità psicologica) e in possesso di un **reddito Isee inferiore ai 50 mila euro** (è necessario presentare modello Isee senza errori o omissioni).

Il bonus psicologo con la Finanziaria 2023 sale da **600 a 1.500 euro** e diventa permanente dal prossimo anno.

Giovani: carta cultura e carta del merito

La Legge di Bilancio 2023 ha istituito la **carta cultura giovani e la carta del merito**. La prima erogherà 500 euro ai diciottenni che provengono da famiglie con un Isee fino a 35mila euro, la seconda andrà a tutti i giovani, a prescindere dal reddito familiare, che raggiungeranno il massimo dei voti alla maturità.

Pos: resta tutto come adesso

Tornano le **multe per gli esercenti** che rifiutano i pagamenti con carta e **scompare il tetto dei 60 euro**, mentre viene istituito un tavolo per "valutare soluzioni per mitigare l'incidenza dei costi delle transazioni elettroniche di valore fino a 30 euro". Senza un accordo, sarà dovuto "da parte dei prestatori di servizi di pagamento e dei gestori di circuiti e di schemi di pagamento, per l'anno 2023, un contributo straordinario pari al 50 per cento degli utili, al netto degli oneri fiscali, derivanti dalle commissioni e da altri proventi per le transazioni" sotto i 30 euro.

L'evasione fiscale non si combatte ponendo limiti al pos ma attraverso una riforma strutturale delle dichiarazioni dei redditi e dei relativi controlli. Volendo poi incoraggiare il passaggio al sistema di pagamento elettronico bisogna prevedere necessariamente l'esenzione dal pagamento delle commissioni a carico degli operatori commerciali.

Tetto al contante: 5.000 euro

L'innalzamento del tetto al contante resta a 5.000 euro, a partire dal primo gennaio 2023. Alla fine, la norma non è stata stralciata per allinearci agli altri paesi europei dove i tetti al contante sono più alti o non ci sono affatto.

Tavolini esterni e dehors

Sono prorogati fino al 30 giugno 2023 i permessi in scadenza al 31 dicembre delle occupazioni di suolo pubblico per il settore della ristorazione.

Criptovalute tassate

Via libera alla norma che stabilisce il **sistema di tassazione delle criptovalute** e permette la regolarizzazione di quelle detenute al 31 dicembre 2021 e non indicate in dichiarazione. La sanatoria sui guadagni eventualmente conseguiti avviene pagando una imposta sostitutiva del 3,5% cui si aggiunge un ulteriore 0,5% a titolo di sanzione per ciascun anno.

Mutui rinegoziabili per bassi redditi

Chi ha un mutuo a tasso variabile per meno di 200 mila euro (importo richiesto) e un'Isee attuale non superiore a 35mila euro può rinegoziare il proprio tasso dal variabile al fisso.

Superbonus 110%

Per fruire dell'agevolazione del 110% sulle ristrutturazioni edilizie si concede ai condomini più tempo per la presentazione della comunicazione di inizio attività asseverata (Cila). Il termine viene esteso dal 25 novembre 2022 al 31 dicembre 2022. Le delibere condominiali devono comunque essere già state adottate entro il 24 novembre 2022. Da ricordare che con il dl aiuti quater l'agevolazione è stata ridotta al 90% per il 2023.

Bonus casa per giovani

Le agevolazioni per l'acquisto della prima casa per gli under 36 vengono prorogate a tutto il 2023. L'articolo 18 del testo dispone, infatti, una deroga fino al 31 dicembre 2023 per la disciplina emergenziale del Fondo Gasparini di solidarietà per la sospensione dei mutui relativi all'acquisto della prima casa. Il testo proroga poi al 31 marzo 2023 la disciplina emergenziale del Fondo di garanzia per la prima casa, con particolare riferimento alla più alta misura della garanzia rilasciata dal medesimo Fondo. Il comma 2 dispone il rifinanziamento del Fondo di garanzia per la prima casa per l'anno 2023 con l'assegnazione di ulteriori 430 milioni di euro.

Immobili green

Iva dimezzata per l'acquisto di abitazioni in classe energetica A e B, con una **detrazione dell'imposta lorda** ai fini Irpef fino al 50% dell'importo corrisposto per l'Iva acquistando entro il 31 dicembre del prossimo anno direttamente dalle imprese costruttrici.

Bonus mobili fino a un massimo di 8 mila per 2023 e 2024

Proroga anche del Bonus mobili, ma non più con tetto a 8 mila euro. Si riduce quindi il taglio rispetto al tetto di 10 mila euro previsti per il 2022 da portare in detrazione. Nel dettaglio, il bonus riguarda l'acquisto di mobili (ma anche grandi elettrodomestici green) solo relativi ad abitazioni soggette a interventi di ristrutturazione, per i quali si può chiedere una detrazione del 50% delle spese fino a 8mila euro. Si ricorda poi che fino al 31 dicembre 2022 hanno ancora diritto al vecchio bonus mobili (più generoso) solo coloro che effettuano acquisti entro il 2022 e riferiti a lavori iniziati nel 2021.

Iva ridotta sui prodotti igienici

Dal primo gennaio 2023, l'Iva scende al 5% per alcuni prodotti, come gli assorbenti femminili, e quelli per l'infanzia, come il latte in polvere, preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini, pannolini per bambini, i seggiolini da installare negli autoveicoli.

Norma “Salva Calcio”

I debiti fiscali delle **società sportive** possono essere saldati in **60 rate** (le prime tre entro il 31 dicembre e le altre da gennaio 2023) con una maggiorazione del 3% da versare contestualmente alla prima rata. La norma riguarda in particolare le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento.

Stangata sul tabacco sfuso

Le tasse sul tabacco aumenteranno dal 2023, ma cambiano rispetto alla formulazione originaria: ci sarà una riduzione dell'aumento previsto per il pacchetto di sigarette e un contemporaneo aumento della tassazione per le confezioni di trinciato (tabacco sfuso). In particolare, per un pacchetto di sigarette di prezzo medio (circa 5 euro) l'aumento previsto inizialmente di 20 centesimi scende a circa 10-12 centesimi. Il mancato gettito, di circa 48 milioni, viene invece coperto aumentando il tabacco trinciato: per le confezioni più diffuse rincaro sarà di circa 40 centesimi.

Intercettazioni

Via libera all'emendamento del governo che prevede che le intercettazioni possano durare **40 giorni prorogabili** per periodi successivi di 20 giorni con decreto motivato. I dati acquisiti verranno distrutti entro sei mesi e il procuratore generale della Corte d'Appello di Roma potrà autorizzarne la conservazione per **24 mesi al massimo**. Le spese passano in carico al ministero dell'Economia.

Pacchetto Sud

Via libera al pacchetto di misure per il Sud che vale in tutto **1,6 miliardi**, cifra finanziata attingendo al Fondo Sviluppo e Coesione. Prorogati a tutto il 2023 il credito di imposta sugli investimenti nel Mezzogiorno (circa 1,467 miliardi), gli incentivi per gli investimenti effettuati nelle Zone economiche speciali (Zes) che valgono 65,2 milioni e le aliquote agevolate per il credito di imposta sugli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione in favore delle imprese localizzate al Mezzogiorno.

Sicilia

Debito spalmato in dieci anni per la Regione Sicilia che potrà ripianare in quote costanti dall'esercizio 2023 il disavanzo 2018 e le quote di disavanzo non recuperate al 31 dicembre 2022.

Calabria

Arrivano complessivamente 440 milioni di euro nel triennio 2024-26 dal Fondo sviluppo e coesione 'per sostenere gli interventi per spese in conto capitale della regione Calabria volti a prevenire e a mitigare il rischio idrogeologico'. Con lo stesso emendamento è assegnato alla regione Calabria un contributo straordinario di 15 milioni di euro nel triennio 2023-25 da ripartire ai comuni per la realizzazione di opere pubbliche per la riduzione del divario infrastrutturale.

Emergenza sbarchi

Arriva un contributo straordinario di 850.000 euro per l'anno 2022 in favore dei Comuni di **Lampedusa e Linosa**, 'in considerazione dello straordinario aumento del numero di sbarchi'.

Ponte sullo Stretto

Viene riattivata la Stretto di Messina Spa, attualmente in liquidazione, per far ripartire i lavori per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina. La norma prevede la rinuncia da parte della società a tutti i contenziosi in corso e la nomina del nuovo cda.

Tetto agli stipendi dei manager delle banche salvate dallo Stato

Arriva un tetto agli stipendi dei manager delle banche salvate con l'intervento dello Stato. La norma stabilisce che in caso di intervento pubblico per il salvataggio di una banca, a decorrere dal 2023, gli stipendi dei membri del consiglio di amministrazione e dell'alta dirigenza non possano superare il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione (circa 240mila euro lordi), che è il tetto che si applica ai dirigenti pubblici.

Trasporti

Arrivano cinque milioni nel 2023 e 15 dal 2024 per **potenziare i collegamenti aerei** di Sicilia e Sardegna, al fine di rimuovere gli svantaggi dell'insularità. Fondi per 75 milioni tra il 2023 e il 2027 per la **metro M4 di Milano** e stessa cifra per il collegamento **tra Afragola e la rete metropolitana di Napoli**, anche per l'acquisto di nuovi treni.

SEGRETERIA PROVINCIALE DI PALERMO

Via Libertà 78 – 90143 - Tel. (091) 6258927-309697 - FAX (091) 6264424

E-mail: sicilia.pa@snals.it

Biciclette

Tre milioni di euro nel 2023 e 5,5 milioni per ciascuno degli anni 2024-2025 vanno a Sport e Salute per finanziare il progetto 'Bici in Comune' d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani, per favorire la promozione della mobilità ciclistica, quale strumento per uno stile di vita sano e attivo, nonché del cicloturismo.

Anniversario del rastrellamento di Roma

Per le celebrazioni dell'ottantesimo anniversario del rastrellamento a Via del Portico d'Ottavia è concesso un contributo di 700mila euro in favore del **comune di Roma Capitale per il 2023**, da destinare alla realizzazione di iniziative specifiche, manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri e momenti di ricordo, con il coinvolgimento delle organizzazioni associative e culturali dell'ebraismo romano, volti a commemorare le vittime dell'odio razziale e la deportazione degli ebrei.

Palermo, 4 gennaio 2023

A cura della Segreteria Provinciale SNALS di Palermo

Prof. Giovanni Di Pisa

Segretario Provinciale
